

Pubblicato il 24/12/2020

N.01236_2020 REG.PROV.CAU.
N. 01984/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2020, proposto da AC Gente in Movimento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Giovanna Scaletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- la Presidenza della Regione Siciliana;
- l'Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;

nei confronti

del Comune di Castelbuono, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del DDG n. 2141/S6 del 2.10.2020 con particolare riferimento all'allegato "B"

(Istanze Idonee non finanziabili) nella parte in cui attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio pari ad 87 punti, ritenendo, quindi, il progetto presentato idoneo, ma non finanziabile e con riferimento all'allegato "A" nella parte in cui non include l'odierna parte ricorrente tra i progetti "Idonei Finanziabili";

- del verbale unico del 4 Agosto 2020 e dell'allegata scheda di valutazione del soggetto proponente cod. id. 174 AC Gente in Movimento, nella parte in cui attribuisce all'odierna parte ricorrente un punteggio pari ad 1 punto con riferimento al criterio 2.b e un punteggio pari a 3 punti con riferimento al criterio 2.c, conosciuta solo a seguito dell'accesso agli atti concesso con nota prot. n. 45291 del 2.11.2020;

- del verbale unico relativo alla seduta del 9 settembre 2020 nella parte in cui omette di esaminare e di verificare il punteggio ottenuto dall'AC Gente in Movimento anche con riferimento ai criteri 2.b e 2.c dell'Avviso per la presentazione di istanze per il sostegno delle spese di realizzazione di manifestazioni a rilevanza turistico, conosciuta solo a seguito dell'accesso agli atti concesso con nota prot. n. 45291 del 2.11.2020;

- nonché di ogni ulteriore atto antecedente, successivo, presupposto, consequenziale ed esecutivo rispetto alla suddetta graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

Vista l'istanza di discussione orale presentata dal difensore della ricorrente, ai sensi dell'art. 4, co. 1, periodi quarto e seguenti, del d.l. n. 28/2020 (conv. dalla l. n. 70/2020), richiamato dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 27, 35, co. 1, lett. c), 49, co. 3, e 55 cod. proc. amm.;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano alla camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, tramite applicativo come indicato a verbale; e udito il difensore di parte ricorrente, come da verbale;

Rilevata preliminarmente la disintegrità del contraddittorio, in quanto:

- la ricorrente, inserita con punti 87 tra le operazioni idonee ma non finanziabili (allegato B del D.D.G. n. 2141/2020), aspira a conseguire un punteggio maggiore per i due criteri 2.b) e 2.c) dell'avviso – per i quali ha conseguito, rispettivamente, uno e tre punti – fino a un massimo ottenibile pari, per entrambi, a 7 punti; potendo in astratto aspirare a un punteggio finale pari a punti 97;
- in tal modo tutti i soggetti inseriti nell'allegato A al D.D.G. n. 2141/2020 sono controinteressati in senso formale e sostanziale, tenuto conto altresì della già effettuata riduzione in percentuale delle somme concedibili per tutte le istanze con punti 88 (v. D.D.G. n. 2141/S6 di approvazione della graduatoria definitiva, penultimo "Considerato");
- la ricorrente ha, tuttavia, evocato in giudizio solo uno di questi (il Comune di Castelbuono, con punti 88);

Ritenuto, pertanto, che:

- in relazione all'oggetto del giudizio, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 cod. proc. amm., ponendo a carico della parte ricorrente l'onere di notificare il ricorso introduttivo a tutte le concorrenti inserite nell'allegato A) del D.D.G. n. 2141/2020, unitamente a copia della presente ordinanza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza;
- l'atto di integrazione del contraddittorio, con la prova dell'avvenuta notifica, dovrà essere depositato nel successivo termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal perfezionamento dell'ultima notifica;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto

dell'art. 49, co. 3, e 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare, che non si ravvisano allo stato i presupposti per adottare un provvedimento cautelare interinale *ex art. 27, co. 2, cod. proc. amm.*, avuto riguardo alla potenziale incidenza sulla posizione di soggetti non evocati in giudizio;

Ritenuto, quanto all'istanza istruttoria, formulata in ricorso al fine di proporre eventuali motivi aggiunti:

- di rinviare l'esame della stessa all'esito dell'integrazione del contraddittorio, in quanto viene in rilievo documentazione relativa ad altre concorrenti non attinente alle censure, specificamente dedotte avverso il punteggio assegnato alla ricorrente;
- di riservarsi di approfondire, nel pieno contraddittorio tra le parti, il rapporto tra il potere di acquisizione dei documenti e l'accesso agli atti (tutelato *ex art. 116 cod. proc. amm.*), nella specie richiesto dalla ricorrente con formale istanza *ex art. 22 della l. n. 241/1990*, alla quale il resistente Assessorato ha fornito un parziale riscontro con nota del 02.11.2020;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta a carico della ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità indicate in motivazione;
- va interinalmente respinta l'istanza cautelare;
- va fissata la data della successiva camera di consiglio per la definitiva trattazione dell'istanza cautelare;
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza:

- a) dispone a carico della ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei termini e

con le modalità indicate in motivazione;

b) respinge interinalmente l'istanza cautelare;

c) fissa per il definitivo esame dell'istanza cautelare la camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE

Maria Cappellano

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell'art. 136, comma 2 ter c.p.a. e dell'art. 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la sottoscritta Avv. Martina Giovanna Scaletta attesta che la presente copia informatica dell'ordinanza cautelare n. 1236/2020 Reg. Prov. Cau. relativo al giudizio iscritto al RG n. 1984/2020 è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo telematico del ricorso RG 1984/2020 TAR Palermo.

FIRMATO DIGITALMENTE